

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

R. Gen. N. 26/2026 V.G.

Dott. Giuseppe Magnoli

Presidente

Dott. Cesare Massetti

Presidente

Dott. Maura Mancini

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel reclamo avverso la sentenza di reiezione dell'istanza di omologazione del concordato preventivo proposto dalla società

R.G. V.G. n. 26/2026 **posto in decisione all'udienza collegiale del 1° aprile 2026**

d a

, in persona

elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato alle liti da considerarsi in calce al ricorso per reclamo e depositato unitamente allo stesso

RECLAMANTE

In punto: reclamo avverso la sentenza n. 511/2025 del Tribunale di Brescia,

OGGETTO:

Altri istituti di

volontaria giurisdizione

e procedimenti

camerali in materia di

fallimento e procedimenti

concorsuali

cod.: 471999



pubblicata in data 30 dicembre 2025 di reiezione dell'istanza di omologazione del concordato preventivo

CONCLUSIONI

Del reclamante

“Chiede a codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia:

a) di omologare ai sensi dell'art. 112, comma 2, C.C.I.I. il concordato preventivo R.G. 513/2024 di _____ e di conseguenza;

b) trasmettere gli atti al Tribunale di Brescia per gli ulteriori conseguenti adempimenti.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 511/2025 pubblicata il 30 dicembre 2025 il Tribunale di Brescia ha respinto l'istanza di omologazione del concordato preventivo formulata dalla società

Avverso detta sentenza la società _____ ha proposto reclamo lamentando l'erronea interpretazione dell'art. 112, comma 2, lett. b) C.C.I.I.

All'udienza del 1° aprile 2026 la Corte ha trattenuto la causa in decisione all'esito della discussione orale del Procuratore di parte reclamante.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo di reclamo merita accoglimento: la sentenza reclamata, infatti, ha negato l'omologazione del concordato preventivo ritenendo non sussistente il presupposto di cui alla lettera b) dell'art. 112, comma 2, C.C.I.I.; tale valutazione, ad avviso di questo Collegio, non può essere condivisa.



Invero la disposizione richiamata recita: *“Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l’impresa non supera i requisiti di cui all’art. 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall’articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito; d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.”*; nel caso di specie i creditori votanti erano suddivisi in quattro classi e specificamente a) classe 1 **Agenzia delle Entrate per i crediti di grado 19 e 20** che godono di privilegio generale **integralmente degradati** per incapienza con proposta di transazione fiscale al 15%, b) classe 2 **Fornitori per la quota IVA di rivalsa** che gode di privilegio speciale **integralmente degradata** con proposta del 10,04%, c) classe 3 **Fornitori per la quota imponibile del credito** vantato **chirografari ab origine** con proposta del 10,04%, d) classe 4 **n. 3**



banche/società finanziarie con crediti chirografari *ab origine* garantiti dal

con proposta del 10,04%; a favore del concordato hanno votato le classi 1 e 2, mentre non è stata raggiunta la maggioranza nelle classi 3 e 4; la decisione reclamata fonda la reiezione dell'istanza di omologa sul rilievo che alla classe 1 è destinata una percentuale maggiore rispetto a quella proposta alle classi 3 e 4 pur essendo tutti i crediti chirografari o trattati come tali.

L'argomentazione non convince: come già mirabilmente evidenziato dalla Corte d'Appello di Milano (cfr. sentenza n. 826/2025 del 24 marzo 2025 – in motivazione), con ragionamento giuridico integralmente condiviso da questo Collegio, nel concordato preventivo in continuità diretta *“la distribuzione dell'attivo è disciplinata da due distinti principi, la cui applicazione dipende dalla natura delle risorse distribuite: 1. Il valore di liquidazione del patrimonio del debitore (da determinarsi, dunque, secondo una dimensione 'statica') deve essere distribuito tra i creditori secondo la regola della priorità assoluta (che impedisce la soddisfazione del creditore di rango inferiore in assenza della piena soddisfazione del credito di grado pozione), e dunque nel pieno rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, ex art. 84, comma 5, del Codice della crisi; 2. Il valore del patrimonio del debitore eccedente il valore di liquidazione (cosiddetto 'valore di ristrutturazione') può essere distribuito tra i creditori secondo la regola della priorità relativa (fatta eccezione per i crediti di lavoro, per i quali occorre rispettare comunque la regola della priorità assoluta anche con riguardo a tale eccedenza, in base al comma 7 dell'art. 84).”*; questa



opportunità, peraltro, “non potrà mai risolversi in un pregiudizio per quei creditori, il cui diritto non è, per definizione, ‘eguale’ (a quello dei concorrenti), in ragione dell’esistenza (rectius, preesistenza) di una causa legittima di prelazione. A differenza dell’eguale diritto (dei creditori chirografari), che nasce in occasione e in ragione del concorso tra creditori (non privilegiati, evidentemente), la prelazione si origina (in via convenzionale o legale), infatti in modo autonomo e indipendente (oltre che, per principio, in un momento anteriore), rispetto alla procedura in cui si realizza il concorso, sicché il diritto così consolidatosi in capo al creditore – fatta salva, s’intende, la revocabilità della garanzia prestata in termini fraudolenti e comunque pregiudizievoli per gli altri creditori – non potrebbe mai essere inciso (vanificandosi o riducendosi la prelazione) dalla proposta concordataria. // Il valore di liquidazione, che deve essere espressamente indicato nella proposta di concordato preventivo (ex art. 87, comma 1, lettera c), costituisce quindi il discrimine fra creditori privilegiati che devono essere soddisfatti secondo la regola della priorità assoluta e quelli per i quali la distribuzione dell’attivo può essere eseguita in base alla regola della priorità relativa. Questi ultimi, seppur subendo la degradazione al chirografo, non sono, quindi, equiparabili ai privilegiati non degradati, ma nemmeno ai chirografari ‘ab origine’, poiché conservano una sorta di ‘privilegio attenuato’. Di tale possibilità beneficiano solo i crediti assistiti da privilegio generale mobiliare, ed è quanti solo a essi che si applica la regola della priorità relativa, mentre non vi è dubbio che, quanto alla quota dei crediti assistiti da privilegio speciale



essa è trattata come credito chirografario. // La priorità relativa, come già detto, costituisce regola distributiva di diritto sostanziale che consente al debitore di destinare ai creditori il valore eccedente quello di liquidazione (valore di ristrutturazione) senza rispettare l'ordine delle cause legittime di prelazione, purché il soddisfacimento di ciascuna classe di creditori sia almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e 'più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore'. // Questo trattamento 'più favorevole' per la classe poizore sulle fonti eccedenti il valore di liquidazione assicura ai creditori che godono di prelazione nella liquidazione una sorta di 'ultrattività moderata' della prelazione; il privilegio che i creditori avrebbero sul patrimonio (a valori di liquidazione) si proietta sul maggior valore di ristrutturazione attribuendo loro un trattamento differenziato preferenziale rispetto ai creditori che risulterebbero successivi nella distribuzione del valore di liquidazione. // Si tratta, per il valore di ristrutturazione eccedente il valore di liquidazione, di una regola distributiva intermedia tra la distribuzione indifferenziata tra i creditori e quella – prevista dal successivo comma 7 dell'articolo 84 del Codice della crisi, sempre in tema di concordato in continuità ma per i soli crediti di lavoro subordinato – che richiede il loro soddisfacimento integrale; regola, quest'ultima, non dissimile dalla priorità assoluta (Apr), che assicura ai titolari di questi crediti il soddisfacimento integrale ancorché le fonti eccedano il valore di liquidazione, alla stregua di una 'ultrattività assoluta' della prelazione (si veda la sentenza n. 10884/2020 della Corte di cassazione). // Analogamente l'art. 112, comma 2, lett. b) del Codice della



crisi dispone, ai fini della omologazione del concordato, che i creditori inclusi nelle classi eventualmente dissenzienti ricevano un trattamento conforme alla regola della priorità relativa. Le disposizioni previste dall'articolo 84 e dall'articolo 120 appena citate sono, pertanto, fra loro coerenti.”.

Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 112 C.C.I.I. atteso che a) il valore di liquidazione risulta distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti (3 e 4) ricevano complessivamente un trattamento uguale a quello della classe 2, di grado superiore ma già privilegiata e degradata a chirografo per incapacienza; c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito; d) la proposta è stata approvata da due classi di creditori ai quali è stato offerto un importo non integrale del credito e che sarebbero stati soddisfatti in parte e con diritto poziore laddove fosse stato applicato l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che il concordato preventivo in continuità proposto dalla società reclamante deve essere omologato e che, conseguentemente, deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per gli ulteriori conseguenti adempimenti.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Si dà atto che NON sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo



unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della società reclamante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia, Prima Sezione – Impresa, definitivamente pronunciando:

1. in riforma della sentenza n. 511/2025 del Tribunale Ordinario di Brescia omologa il concordato preventivo proposto dalla società
2. dispone la trasmissione degli atti al Tribunale Ordinario di Brescia per i conseguenti ulteriori adempimenti;
3. nulla sulle spese;
4. dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 *quater* del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della società reclamante.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026

IL PRESIDENTE

Giuseppe Magnoli

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Maura Mancini

